

Certificato di previdenza per 01.01.2008

Piano di previdenza/N° ass.	60-104N / 15150	
Impresa	Z. Mustermann AG	
Cerchia di persone	(keine)	Confidenziale
Entrata previdenza pers.	01.07.2007	Signore
N° AVS / data di nascita	674.71.208.000 / 08.04.1971	Hans Muster
Stato civile / data	celibe /	
Grado di occupazione / AI	100.00% / 0.00%	

Salario annuo dichiarato	Salario ass. 1
① CHF 95'800.00	② CHF 72'595.00

Capitale di risparmio

		Totale
③	Avere di vecchiaia totale disponibile	CHF 75'100.05 ③
④	- di cui avere di vecchiaia LPP	CHF 45'787.95 ④
⑤	- versamenti / prelievi considerati nell' importo	CHF 70'687.65 ⑤
	Privato Apporto PLP	
	10.12.2007 10.07.2007	
	5'000.00 65'687.65	

⑥ Prestazioni di previdenza (rendita annua o liquidazione unica in capitale)**Invalidità (termine di attesa per rendita 24 mesi)**

⑦	- Rendita d' invalidità	CHF 43'557.00 ⑦
⑧	- Rendita per figli d' invalidi (per figlio fino a 18 o 25 anni)	CHF 8'711.00 ⑧

⑨ Decesso

⑩	- Rendita per coniuge / rendita per compagno di vita	CHF 26'134.00 ⑩
⑪	o capitale in caso di decesso	CHF 75'100.05 ⑪
⑫	- Rendita per orfani / rendita per orfani di entrambi i genitori (per figlio fino a 18 o 25 anni)	CHF 8'711.00 ⑫

⑬ Vecchiaia

⑭	Parte LPP	
⑮	- capitale di risparmio ordinario (con interessi) previsto all' età di pensionamento 65	CHF 431'213.00 ⑮
⑯	o rendita di vecchiaia prevista con tasso di conversione 6.800%	CHF 29'322.00 ⑯
⑰	e rendita per figli di pensionato (per figlio fino a 18 o 25 anni)	CHF 5'864.00 ⑰
⑱	Parte sovraobbligatoria	
⑲	- capitale di risparmio ordinario (con interessi) previsto all' età di pensionamento 65	CHF 159'021.00 ⑲
⑳	o rendita di vecchiaia prevista con tasso di conversione 6.200%	CHF 9'859.00 ⑳
㉑	e rendita per figli di pensionato (per figlio fino a 18 o 25 anni)	CHF 1'972.00 ㉑

Contributi

	Dipendente al mese	Datore di lavoro al mese	Contributo annuo tot.
㉒	CHF 302.50	CHF 302.50	CHF 7'260.00 ㉒
㉓	CHF 96.80	CHF 96.80	CHF 2'323.20 ㉓
㉔	CHF 9.15	CHF 9.15	CHF 219.60 ㉔
㉕	CHF 2.95	CHF 2.95	CHF 70.80 ㉕
	CHF 411.40	CHF 411.40	CHF 9'873.60

Ulteriori dati

㉖	Prestazione di uscita	CHF 75'100.05 ㉖
㉗	Prelievo anticipato possibile per la proprietà d' abitazione	CHF 75'100.05 ㉗
㉘	Riscatto facoltativo massimo possibile con tasso d' interesse, approssimativo	CHF 1'060.80 * ㉘

* Si prega di richiedere un'offerta definitiva tramite il formulario specifico e di leggere il promemoria.

Il presente certificato sostituisce tutti i precedenti. Restano riservate le disposizioni del regolamento.

Ulteriori informazioni riguardanti la vostra cassa di pensione e spiegazioni sul certificato di previdenza si trovano sulla nostra Homepage.

Chiave di lettura

1 Salario annuo dichiarato: salario lordo dichiarato dal datore di lavoro, alla base di tutti i calcoli.

2 Salario assicurato: salario effettivo assicurato presso la cassa pensioni, eventualmente ridotto della deduzione di coordinamento (CHF 23 205). È possibile che, ad es., per la quota di risparmio venga assicurato un salario diverso rispetto alla quota di rischio. Per questo motivo sul certificato di previdenza possono figurare due o più salari assicurati. Per i dettagli consultare il piano di previdenza del datore di lavoro.

3 Capitale di risparmio complessivo (parte obbligatoria e sovraobbligatoria) sul conto della persona assicurata presso la cassa pensioni, al giorno di riferimento.

4 Avere di vecchiaia LPP: quota del capitale di risparmio (obbligatoria) definita per legge.

5 Versamenti / Prelievi: qui figurano i versamenti quali prestazioni di uscita o di libero passaggio apportate, riscatti facoltativi, rimborsi di prelievi anticipati, riporti da divorzi nonché prelievi anticipati (ad es. per proprietà d'abitazione ad uso proprio o in seguito a divorzio).

6 Prestazioni di previdenza: possono essere prestazioni di vecchiaia sotto forma di rendita annua o versamento unico di capitale o prestazioni di rischio in caso di invalidità o decesso.

7 In caso di **invalidità** in seguito a malattia le prestazioni sono versate dalla LPP, in caso di infortunio sostanzialmente dalla LAINF. **TRANSPARENTA** eroga tuttavia prestazioni anche in caso d'infortunio per salari massimi LAINF superiori a CHF 126 000.

8 Rendita per figli d'invalidi: le persone che percepiscono una rendita d'invalidità hanno diritto a rendite per figli d'invalidi per figli con età inferiore ai 18 anni. Se i figli sono in formazione, la rendita è corrisposta fino al termine della formazione, tuttavia al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

9 In caso di **decesso** in seguito a malattia, le prestazioni sono versate dalla LPP, in caso di infortunio sostanzialmente dalla LAINF. **TRANSPARENTA** eroga tuttavia prestazioni anche in caso di infortunio per salari massimi LAINF superiori a CHF 126 000. Le prestazioni in caso di decesso che figurano sul certificato di previdenza valgono fino al pensionamento della persona assicurata.

Rendita o capitale: in caso di decesso il coniuge superstite o il compagno di vita avente diritto, può optare per una rendita per superstiti o un versamento unico di capitale.

10 I coniugi superstiti dei beneficiari della rendita ricevono il 60% (orfani il 20%) della rendita in corso. **Rendita per compagno di vita:** hanno diritto a una rendita per compagno di vita le persone che hanno vissuto in comunione domestica con la persona deceduta per almeno cinque anni, sostenendosi a vicenda. Entrambe le persone non possono essere coniugate. I compagni di vita degli assicurati già pensionati hanno diritto alla rendita per compagni di vita solo se le premesse necessarie esistevano da prima del pensionamento.

11 Capitale in caso di decesso: Se nel caso di decesso non viene versata una rendita per coniuge superstite/compagno di vita, verrà liquidato il capitale di risparmio complessivo al coniuge superstite/compagno di vita avente diritto.

12 Rendita per orfani/orfani di entrambi i genitori: La rendita è corrisposta fino al compimento del 18° anno di età. Se gli orfani sono ancora in formazione, le rendite sono versate fino alla fine della formazione, tuttavia al massimo fino al compimento del 25° anno di età. La rendita per orfani di entrambi i genitori viene corrisposta nel caso di morte del coniuge di una persona assicurata agli orfani di età inferiore ai 18 anni.

13 Le **prestazioni di vecchiaia** possono essere percepite in forma di rendita annua o di versamento unico in capitale. **TRANSPARENTA** offre anche una combinazione a scelta di rendita e liquidazione in capitale.

Età di pensionamento: se non previsto diversamente nel piano di previdenza, l'età ordinaria di pensionamento è di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne.

Pensionamento anticipato: possibile a partire dai 58 anni di età con una corrispondente riduzione della rendita. Nel corso del pensionamento anticipato è possibile percepire una rendita transitoria AVS della cassa pensioni. Ciò implica una riduzione vita natural durante, della rendita di vecchiaia e delle eventuali rendite per figli di pensionati.

Differimento del pensionamento: se dopo il pensionamento ordinario la persona assicurata continua a lavorare, può differire parzialmente o interamente il pensionamento – al massimo tuttavia di 5 anni.

14 La previdenza professionale è composta dall'importo minimo LPP e da un'eventuale quota sovraobbligatoria. La **parte LPP** comprende la fascia salariale da CHF 23 205 a CHF 79 560; nella parte sovraobbligatoria sono contenute le parti del salario assicurato superiori o inferiori al minimo LPP e i piani di previdenza che prevedono prestazioni superiori a quelle obbligatorie secondo la LPP. Rientrano nella parte sovraobbligatoria anche tutti i versamenti effettuati prima dell'introduzione della LPP nel 1985.

15 Capitale di risparmio ordinario previsto all'età di pensionamento: questo importo è calcolato secondo il piano di previdenza in base all'attuale salario assicurato e al tasso d'interesse in vigore (2,75%). Ogni cambiamento apportato al piano di previdenza, al salario assicurato o al tasso d'interesse si ripercuote sull'ammontare di tale importo.

16 Rendita di vecchiaia prevista: la rendita di vecchiaia viene calcolata applicando il tasso di conversione. Per gli assicurati nati dal 1949 in poi vale il tasso del 6,8%. Per quelli nati prima del 1949 viene applicato un tasso di conversione scalato tra il 7,2% e il 6,8%.

Tasso di conversione della rendita: se il capitale ammonta a CHF 1 000, applicando un tasso di conversione del 6,8% la rendita annua ammonta a CHF 68.

17 Rendita per figli di pensionati: i beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per figli con età inferiore ai 18 anni. Se i figli seguono una formazione, la rendita è corrisposta fino alla fine della formazione, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età.

18 La previdenza professionale è composta dall'importo minimo LPP e da un'eventuale **quota sovraobbligatoria**. La parte LPP comprende la fascia salariale da CHF 23 205 a CHF 79 560. La parte sovraobbligatoria è composta dalle parti del salario assicurato superiore o inferiore al minimo LPP e i piani di previdenza che vanno oltre le prestazioni obbligatorie secondo la LPP. Rientrano nella parte sovraobbligatoria anche tutti i versamenti effettuati prima dell'introduzione della LPP nel 1985.

19 Capitale di risparmio ordinario previsto all'età di pensionamento: questo importo è calcolato secondo il piano di previdenza in base all'attuale salario assicurato e al tasso d'interesse in vigore (2,75%). Ogni cambiamento apportato al piano di previdenza, al salario assicurato o al tasso d'interesse si ripercuote sull'ammontare di tale importo.

20 Rendita di vecchiaia prevista: la rendita di vecchiaia viene calcolata applicando un tasso di conversione del 6,2%.

Tasso di conversione della rendita: se il capitale ammonta a CHF 1 000, applicando un tasso di conversione del 6,2% la rendita annua ammonta a CHF 62.

21 Rendita per figli di pensionati: i beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per figli con età inferiore ai 18 anni. Se i figli seguono una formazione, la rendita è corrisposta fino alla fine della formazione, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età.

22 Contributo di risparmio: Accredito sull' avere di risparmio.

23 Contributo di rischio: Spese per i rischi invalidità e decesso.

24 Spese d'amministrazione: Spese per l'onere amministrativo.

25 Spese d'assistenza: Spese per l'assistenza degli assicurati e la stipulazione del contratto.

26 Prestazione di uscita: importo che viene versato all'uscita dall'istituzione (prestazione di libero passaggio fino alla data di riferimento).

27 Prelievo anticipato possibile per la proprietà d'abitazione: questo importo può essere prelevato per acquistare proprietà d'abitazione ad uso proprio. Il prelievo anticipato è possibile soltanto ogni 5 anni. Per gli assicurati oltre i 50 anni l'importo del prelievo è limitato. L'importo minimo del prelievo per la proprietà d'abitazione equivale a CHF 20 000.

28 Riscatto facoltativo: a condizione che nel piano di previdenza non siano assicurate le prestazioni di vecchiaia massime previste, è possibile versare questo importo a titolo facoltativo e, in linea di massima, detrarlo dal reddito imponibile. In questo caso consigliamo tuttavia di consultare l'autorità fiscale competente, in quanto dal punto di vista fiscale vi sono limiti massimi per il riscatto. L'importo si basa sul tasso d'interesse del 2%.